

REGNO D' ITALIA.

Milano 25 Giugno 1811.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

Occupandosi questa Prefettura, in conseguenza d'ordini superiori, della compilazione di un piano di sistemazione delle Condotte Mediche, e Chirurgiche in questo Dipartimento, credo di doverne prevenire li Signori Podestà, e Sindaci per loro intelligenza, e perchè conoscano il motivo, che impedisce per ora di prendere alcuna determinazione sulle proposizioni da varj Comuni fatte per lo stabilimento della rispettiva Condotta Medica, o Chirurgica.

Siccome poi fu approvato da S. A. I. il Principe Viceré, che il servizio gratuito dei Medici, Chirurghi, e delle Levatrici in Condotta debba limitarsi alla cura dei soli poveri, così quando un Comune si determinerà a stipendiare un Medico, un Chirurgo, od una Levatrice pel servizio del Comune stesso, tale servizio dovrà essere circoscritto come sopra, vale a dire a favore dei soli poveri.

Pei Comuni però, li quali hanno attualmente dei contratti in corso pel servizio gratuito senza distinzione del povero, e del ricco nulla sarà innovato fino al terminare del rispettivo contratto.

Ne' Comuni poi ove li Medici, li Chirurghi, e le Mammane fossero per avventura stati assunti alla Condotta per un tempo indeterminato, dovrà stabilirsi per la riforma un'epoca, la quale non potrà essere

ritar-

ritardata oltre la fine del corrente anno, dovendo intanto essere prontamente diffidati dalli Signori Podestà, e Sindaci gli individui in Condotta cadenti sotto la disposizione espressa nel presente paragrafo, *dovendo per uniformità di metodo essere limitati ad uno solo triennio li contratti delle succennate Condotte.*

Dipendentemente poi dalla premessa disposizione, che il servizio, di cui trattasi, dev' essere limitato ai soli poveri resta determinato.

- I. Che *poveri* per godere dell'assistenza gratuita dei Medici, dei Chirurghi, e delle Mammane sono quelli, che trovansi *nell' assoluta mancanza di altri mezzi fuori di quelli necessarij alla sussistenza propria, e della famiglia.*
- II. Che li Signori Podestà, e Sindaci debbanò fare compilare il ruolo dei poveri, e consegnarne una copia al Medico, Chirurgo, ed alla Levatrice in Condotta.
- III. Che dall'Autorità Comunale non debba ammettersi alcuna aggiunta al detto ruolo, se non dietro la presentazione di analoga fede del Parroco locale da *vidimarsi dal Sig. Podestà, o Sindaco.*
- IV. Che avvenendo il caso di variazione li Signori Podestà, e Sindaci ne rendano intesi li ridetti Medici, Chirurghi, e le Mammane in Condotta per rispettiva loro norma, e per le opportune rettificazioni degli accennati ruoli.

Di tutte le premesse superiori prescrizioni mentre raccomandando alli Signori Podestà, e Sindaci il sollecito, ed esatto adempimento, richiamo specialmente la loro attenzione sulla ordinata diffidazione da farsi *immediatamente* per la scadenza alla fine del corrente anno delle Condotte, ch'erano state convenute per un tempo indeterminato.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

~~No. 100~~ A° 100.

9^{to} L. 6 Luglio 1811.

^{già}
Datone avviso alli Sg^{ri} Medico, e
Chirurgo Condotti di ciò, che rispettivamente
loro Virguarda, si prendano le opportune
misure per le ulteriori prescrizioni.

Pin.

Regno d'Italia.

Legnano 14. Luglio 1811.

al Sig. ^{Giulio} ~~Delio~~ Sindaco &
Medico Condotta -
~~Legnano~~

Legnano.

Ocupandosi la Prefettura Dipartimentale, in conseguenza di ordini Superiori, alla compilazione di un piano di sistemazione delle Condotte Mediche o Chirurgiche, ha ^{che ne hanno} ordinato, ~~che ne hanno~~ ^{ove li Medici, Chirurghi, o Farmaceutici} ~~la ripartizione delle attuali~~, ~~detta la quale~~ fossero stati appunti alla Condotta per un tempo indeterminato, dovra' stabilirsi per la dipendenza un'epoca, la quale non potra' essere vitata oltre la fine del corrente anno, dovendo intanto essere provatamente diffidati gli individui in tale condotta.

^{I capricchi condotti}
^{ad indeterminato}
^{tempo}
I Facendosi quindi carico di detta Pref. Ordinanza, io lo diffido
Sig. Dottore, per di Lei nomina, e direzione che col capo
del corrente anno, capra altresì la di Lei Condotta per la
gratuita assistenza degli ammalati, e corrispondente on-
orario a carico comunale.

per attenzione Ho il piacere frattanto di riverirla distintamen-

H 178.

Regio d'Italia.

Legnano 14. Luglio 1811.

Il Sindaco /

Al Sig. Annibale Rinaldi Chirurgo Condotta / Legnano.

per conseguenza di Superiori determinazioni in proposito
io devo diffidarlo, Sig. Chirurgo Condotta, come colla
presente lo diffido, che col giorno 1811.
cessando il triennio di sua Condotta, cessa anche la sua
Condotta gratuita per gli ammalati, ed a carico Comunale.
Fodo dell' occasione per riverirlo distintamente.